

Statuto Sociale American GoldenDorado CLUB

ART.1 - COSTITUZIONE E SCOPI.

E' costituita l'Associazione denominata

"American GoldenDorado Club"

L'Associazione ha sede in ___Loc. Torlino I n.121 -Subbiano - Arezzo___ ,

American GoldenDorado Club è un'associazione che riunisce tutti coloro amano questa tipologia di razza (Golden Retriever Americano) e che insieme cercano di assicurarsi che la sua selezione venga fatta in maniera corretta e seria sia da allevatori (amatoriali e non , affisso e non) e da privati il tutto per tutela, il miglioramento e la valorizzazione del Golden Retriever Americano.

Questa associazione non ha scopo di lucro .

American GoldenDorado Club ha anche come scopo quello di aiutare i bambini con handicap fisici e mentali attraverso la donazione di uno o piu cuccioli di golden retriever americano , a famiglie meno agiate con dette problematiche , che saranno valutate di volta in volta con l'aiuto di un medico specialista che verra' nominato successivamente .

American GoldenDorado club promuove e partecipa a manifestazioni e iniziative che mirino alla realizzazione del proprio scopo sociale, detti "raduni" si svolgeranno in Italia per dar modo a tutti i soci di relazionarsi e affrontare i vari argomenti, ma ove necessario anche all'estero .

American GoldeDorado Club promuove la divulgazione delle conoscenze scientifiche in materia e selezione del Golden Retriever Americano, affinché l'allevamento di questa tipologia di razza sia condotto in modo consapevole e rigoroso.

American GoldenDorado Club sostiene tutte le attività che i soci intendono svolgere (addestramento , Esposizioni, dimostrazioni di addestramento per il soccorso , agility, pet-therapy ecc... e altre attività inerenti) purchè siano effettuate nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e caratteriali della razza stessa e del benessere animale .

American Goldendorado Club potrà curare stampe e pubblicazioni utili alla diffusione delle attività inerenti l'oggetto sociale.

American GoldenDorado Club potrà intraprendere anche all'estero le iniziative di cui ai commi precedenti intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della razza.

American GoldenDorado Club potrà partecipare ad Enti ed Associazioni aventi fini analoghi e può assumere partecipazioni anche societarie strumentali al perseguimento degli scopi sociali.

American GoldenDorado Club potrà esercitare ogni altra funzione che gli sia demandata da Leggi e da disposizioni emanate dalle

competenti Autorità.

In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) e dalla Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.) e della legislazione vigente.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART.2 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2) Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.

3) Per il conseguimento dei propri fini, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

a) versamenti effettuati dai soci fondatori, e da quelli effettuati da

tutti coloro che successivamente vi aderiscono; (soci ordinari e soci sostenitori)

b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni;

d) dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone

fisiche; L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale.

4) Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire allo stesso oppure in quote mensili, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità con i fini istituzionali.

5) L'adesione all'associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente; E' comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento

dell'associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di

esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di

versamento al fondo di dotazione.

7) Le quote associative non sono rivalutabili nè sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte.

8) I Soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei

trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. E' comunque fatto salvo il diritto dei soci che per comprovato stato di necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l'associazione si ispira.

ART. 3 - SOCI

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Ordinari;
- b) Onorari;
- c) Sostenitori;
- d) Esteri;
- e) Juniores

Gli associati Ordinari, devono possedere uno o più cani della razza Golden Retriever tipologia Americana, devono essere presentati da almeno uno dei consiglieri dell' American GoldenDorado Club (quest'ultimi ne sono garanti) Sono SOCI Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, partecipano alle attività e hanno diritto di voto nelle assemblee.

In caso di ritardato pagamento il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora.

Gli **Associati Onorari** (Persone fisiche o Enti), sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale, ma non dà diritto al voto nelle assemblee dell'associazione.

Sono **associati Sostenitori** coloro i quali, per puro spirito di supporto

all'attività sportiva svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione. Suddetti soci Sostenitori possono anche non possedere nessun cane di tipo Golden retriever Americano, nessun cane o altre tipologie di razza. Chiamasi infatti Soci Sostenitori i quali devono essere presentati da uno dei consiglieri (che se ne fa garante) e non hanno diritto di voto nelle assemblee, ma possono partecipare a tutte le attività dell'American GoldenDorado Club

Sono associati Esteri coloro che condividono lo spirito dell'associazione e condividono gli scopi istituzionali, versano una quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati Juniores possono essere esonerati in tutto o in parte al pagamento della quota sociale.

1. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

2. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell'associazione.

3. Chi intende aderire all'associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, accompagnando alla richiesta scritta fotocopia del pedigree del cane di proprietà (razza Golden Retriever), il Consiglio Direttivo successivamente approvera' la domanda dopo un controllo .

4. Gli aspiranti soci debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità.

5. Ogni socio per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare

lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna:

a) ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano la vita associativa;

b) a partecipare all'attività ed alle manifestazioni sociali;

c) a contribuire alle necessità economiche sociali;

d) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività

espletata nell'ambito dell'associazione sportiva.

6. in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare il motivo del diniego.

7. 6) chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purchè, la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.

8. 7) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti ratificata dall'assemblea dei soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l'esclusione sia deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire un organo di giustizia che in primo grado si compone di un Giudice ed un supplente per controversie insorte all'interno dell'associazione, una commissione di appello composta di tre membri effettivi e due supplenti per eventuali ricorsi da presentare entro 30 gg.;

in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del collegio stesso.

ART. 4 - ORGANI.

Sono organi dell'associazione:

- a. L'assemblea dei soci;
- b. Il Presidente;
- c. Il Consiglio Direttivo;
- d. Il Collegio dei Revisori
- e. Il Collegio dei Proibiviri

ART.5 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

1) L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno in occasione della sua convocazione.

2) L'assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi.

3) L'assemblea si riunisce una volta all'anno entro il 30 Aprile per

l'approvazione del rendiconto economico. Essa inoltre:

a) Delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell'attività associativa;

b) Delibera sulle modifiche al presente statuto;

c) Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa;

d) Delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita

dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;

e) Delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;

4) L'assemblea e' indetta dal Consiglio Direttivo ed e' convocata dal Presidente.

5) L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci.

6) La convocazione di comunicazione, deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del Giorno, sono ammesse tutte le forme di convocazione previste dalla legge

7) Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all'assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.

8) L'assemblea e' valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione un ora dopo,

qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci. Per deliberare le modifiche allo statuto sociale, e' necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole dei soci presenti. Per le elezioni delle cariche sociali e' necessaria la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

9) La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni e' nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione della candidature alle cariche sociali.

10) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.

12) Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

ART. 6 - IL PRESIDENTE.

1) Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

2) Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del consiglio direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità

4) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e rendiconto consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo, e dell'assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

5) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette, eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, uno o più Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. I componenti rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili.

2) Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'associazione, delibera sulle domande di ammissione o recesso dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del presidente, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, amministra il patrimonio sociale, approva i rendiconti economici, stabilisce quote sociali e specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il perseguimento dei fini sociali. Ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso eccezionale o di urgenza.

3) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

4) Per la validità delle riunioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

5) Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare; Il consigliere così nominato rimane in carica sino alla prossima assemblea dei soci.

6) Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea. Quest'ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

7) Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 8 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea generale nomina tre revisori. I revisori curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale. Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio

consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

ART. 9 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci che non ricoprono la carica di Consiglieri. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate dal Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri.

In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà in via provvisoria sospendere direttamente il Socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere trasmessa subito la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Il Consiglio procede all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri che è inappellabile.

Essi giudicheranno "ex bono ex aequo" senza formalità di procedura.

ART.10 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'associazione tiene il libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci, dei Verbali del Consiglio Direttivo e il libro Soci.

ART.11 - RENDICONTI ECONOMICO.

1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, aprendosi il 01 Gennaio e chiudendosi con il 31 Dicembre di ogni anno.

2) Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo anno.

3) Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del rendiconto economico consuntivo dell'anno precedente da sottoporre entro il 30 aprile all'approvazione dell'assemblea dei soci.

4) Il rendiconto consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

5) Nello stesso termine il rendiconto economico rimane a disposizione del collegio dei revisori, se costituito, per il relativo parere.

ART.12 - AVANZI DI GESTIONE .

1) All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.

2) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.13 - TRASFORMAZIONE.

1) L'Assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla Legge 18/02/1983 n° 50.

ART.14 - SCIoglimento.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.15 - SANZIONI DISCIPLINARI.

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la sospensione;
- 3) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.

ART.16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale, valgono se applicabili, le norme in materia contenute nel libro I , e nel libro V del Codice Civile.